

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n° 10/GS del 29 GEN. 2018

Oggetto: Assegnazione dell'unità fondiaria n. 57 sita nel fondo "Noce di Chiazza" in agro di Parenti (CS), in favore della Società Cooperativa "Bocca di Piazza", a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:

- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l'ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- Che con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo.
- Che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- Che con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Che con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che l'unità fondiaria n. 57 di Parenti (CS) con decreto n. 45 del 13/09/2016 è rientrata nella disponibilità dell'Ente.

Ritenuto:

- che con istanza del 19/04/2017, il sig. Gualtieri Fiore, nato a Cosenza l'11/05/1971 e residente a Parenti (CS), in qualità di Amministratore Delegato della Soc. Coop. "Bocca di Piazza", ha chiesto l'acquisto del terreno identificato in catasto nel comune di Parenti al foglio n. 12, particella n. 183, esteso ha 0.80.20, facente parte dell'unità fondiaria n. 57;

- che con nota n. 134 del 17\01\2018 lo Sportello di Liquidazione di San Giovanni in Fiore ha espresso parere favorevole all'attribuzione in favore della Soc. Coop. "Bocca di Piazza" del suddetto terreno;
- che in data 16\01\2018 il sig. Gualtieri Fiore, nella sua qualità, ha dichiarato che la suddetta Società Cooperativa è in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 2003;
- che il comune di Parenti ha certificato in data 25\09\2017 (N. Reg. 17/2017) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 183, del foglio n. 12, ricade in Zona E (Territorio Agricolo);
- che in data 12\01\2018 la Camera di Commercio di Cosenza ha attestato che la Soc. Coop. "Bocca di Piazza" è iscritta nella sezione ordinaria per attività agricola;
- che in data 16/01/2018 il suddetto Amministratore Delegato ha dichiarato che la Soc. Coop. "Bocca di Piazza" è proprietaria di terreni per un totale di ha 12.67.40 e che non è proprietaria né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché per la Società richiedente, essendo proprietaria di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 16\01\2018 il sig. Gualtieri Fiore, nella sua qualità, ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5\2016, di modifica della L.R. n. 10\2000;
- che in data 16\01\2018 il sig. Gualtieri Fiore, nella sua qualità, ha dichiarato:
 - “1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesta Agenzia da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesta Agenzia sia richiesta del pagamento.”;
- che in data 16\01\2018 il sig. Gualtieri Fiore, nella sua qualità, ha accettato il prezzo di vendita ammontante ad € 7.619,00, approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 06/12/2017, chiedendo di pagare il suddetto prezzo in un'unica soluzione.

